



provinciale
Legnano

**ASSOCIAZIONE
ETS – ODV
“AMICI DEL SANT’ERASMO”**

STATUTO

Il presente è allegato all'atto
registrato il 14/03/23 al n° 574
AD IPTSPIN A. FROUGA
Per delega del Direttore provinciale

Il Funzionario
Rosa Citriniti

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Legnano
Ufficio territoriale di Legnano
Milano

TITOLO I
Denominazione – Forma giuridica – Sede -Scopo

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. Come detto all'art. 1 dell'Atto Costitutivo di cui il presente Statuto è parte integrante e sostanziale, sulla scorta del D. Lgs. 3.7.2017 nr.117 e s.m.i. e richiamate - per quanto compatibili - le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, è costituita l'Associazione "ETS-ODV 'Amici del Sant'Erasmus".
2. Nel presente Statuto è indicata come "Associazione".
3. L'Associazione ha sede legale in Legnano, corso Sempione, 34 nei locali messi a disposizione dalla Fondazione Ospizio Sant'Erasmus (di seguito "Fondazione").
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Forma giuridica)

1. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

ART. 3
(Scopo)

1. Come detto nell'Atto costitutivo, l'Associazione è creata per testimoniare concretamente agli Ospiti della Fondazione la continuità dell'amore e del calore familiare e la certezza della vicinanza di persone che volontariamente si mettono a loro disposizione.

2. L'Associazione esercita, in via principale e senza scopo di lucro, una attività di relazione umana con gli Ospiti della Fondazione e una di aiuto e sostegno, nell'ambito delle competenze e delle capacità individuali dei singoli Soci, sempre subordinatamente alle indicazioni ed al consenso del personale della Fondazione.
3. Le suddette attività possono essere espletate anche attraverso l'organizzazione e gestione di attività:
 - a. culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - b. turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
4. L'Associazione asseconda le direttive della Fondazione in merito all'espletamento dell'attività, sempre avendo presente che non deve portare discredito né mettere in difficoltà la Fondazione a causa del comportamento dei Soci sia all'interno che all'esterno dei locali della Fondazione.
5. Qualora la Fondazione lo richieda e le risorse dell'Associazione lo consentano, l'attività dell'Organizzazione può svolgersi al di fuori della sede della Fondazione e verso persone che non sono ospiti della Fondazione; questo come ampliamento della testimonianza concreta della continuità dell'amore e del calore familiare, con la certezza della vicinanza di persone che volontariamente si mettono a disposizione anche di famiglie indicate dalla Fondazione.

ART. 4

(Esercizio di altre attività)

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività ivi indicate, secondo criteri e limiti fissati dalla normativa di legge e altro tipo, solo dopo aver attentamente valutato l'insieme delle risorse, anche volontaristiche e gratuite, impiegate in tali attività in relazione alle esigenze proprie dell'Associazione.

2. Fermo restando quanto al precedente comma, l'Associazione può altresì collaborare e coadiuvare l'Ente locale ed altre agenzie di carattere sociale, socio-sanitarie, ricreative e culturali, oltreché il Volontariato, al fine di realizzare politiche integrate di aiuto e supporto informativo alle fasce fragili (in particolare anziani e disabili), previo assenso della Fondazione.

TITOLO II

Principi informatori e Statuto

CAPO I

Principi informatori

ART. 5

(Indipendenza)

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, completamente libera da ogni legame, riferimento, subordinazione, collegamento con partiti o organismi politici, amministrativi, religiosi, culturali, di ogni specie.
2. Il Socio partecipa alla vita associativa a titolo individuale. È fatto divieto di operare in rappresentanza di interessi di organizzazioni terze rispetto all'Associazione.

ART. 6

(Assenza di scopo di lucro)

1. L'Associazione non ha in nessun modo e sotto nessuna forma scopo di lucro.
2. L'assenza di scopo di lucro si concretizza principalmente in:

- a. divieto di distribuire nel corso della vita dell'Associazione, anche per via indiretta, gli utili, gli avanzi o le risorse disponibili;
- b. divieto ai soci di accettare qualsiasi forma di pagamento o riconoscenza da terzi per prestazioni rese nell'ambito dell'attività di volontariato;
- c. obbligo di reimpiegare gli utili nella realizzazione dei fini istituzionali;
- d. obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di sua estinzione, alla Fondazione Sant'Erasmus con le modalità previste dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e dalle leggi vigenti nel tempo.

ART. 7 (Democrazia)

1. La democraticità del governo e della gestione dell'Associazione comporta:
 - a. l'elettività delle cariche sociali e la possibilità per tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di qualsiasi livello e dal presente Statuto di essere eletti ed elettori;
 - b. la sovranità dell'Assemblea.

CAPO II Statuto

ART. 8 (Statuto)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 9
(Efficacia dello statuto)

1. I Soci dell'Associazione sono vincolati all'osservanza del presente Statuto; esso costituisce la regola fondamentale di organizzazione e gestione dell'Associazione.
2. In caso di contrasto tra le clausole dell'Atto Costitutivo dell'Associazione e quelle del presente Statuto, prevalgono quelle del presente Statuto.

ART. 10
(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO III
Scritture contabili – Bilancio – Libri obbligatori

CAPO I
Scritture contabili e bilancio

ART. 11
(Bilancio di esercizio)

1. L'Associazione redige per ogni anno solare il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità associative.
2. Il bilancio, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori ad € 220.000,00 é redatto nella forma del rendiconto per cassa.

3. Il bilancio o il rendiconto per cassa, di cui ai commi precedenti, deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con disposizione dei competenti organismi.
4. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle altre attività svolte dalla Associazione nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
5. Il bilancio sarà depositato nei tempi e modi previsti dalla legge, presso i competenti Uffici.

Art. 12
(Bilancio sociale)

1. Sono richiamate le disposizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. in merito alla redazione del bilancio sociale.

CAPO II
Libri obbligatori

Art. 13
(Libri sociali obbligatori)

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:
 - a. le scritture dei bilanci di esercizio;
 - b. le scritture dei bilanci sociali, qualora redatte;
 - c. il registro dei soci volontari;
 - d. il libro degli associati;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - f. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ed i libri di eventuali organismi sociali.
2. Le scritture ed i libri suddetti, sono tenuti a cura del Consiglio direttivo.



3. I Soci volontari e gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità che saranno previste con apposito regolamento. In assenza di tale regolamento, si applicano le previsioni di legge per l'accesso agli atti degli Enti di diritto privato.

TITOLO IV

Dei Soci e Associati – Rimborso spese - Copertura assicurativa

CAPO I

I Soci volontari e gli Associati

Art. 14

(Il Socio)

1. L'Associazione svolge le proprie attività attraverso l'opera dei Soci.
2. Tenuto conto delle finalità civiche e solidaristiche dell'Associazione, tenendo conto dei criteri di NON discriminazione e coerenza e ragionevolezza il socio può essere anche soggetto di minore età; quindi avrà la possibilità di prendere parte alla compagine associativa, al diritto al voto con responsabilità genitoriale sullo stesso.
3. La qualità di Socio é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto retribuito, sia di lavoro che di altra natura, con l'Associazione.
4. L'Associazione iscrive a registro i Soci che svolgono la loro attività in modo non occasionale ma strutturato e continuativo.
5. Non è ammessa la figura del Socio "a tempo".

ART. 15
(Ammissione del nuovo Socio)

1. L'ammissione di un nuovo Socio é fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione é comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci volontari.
2. Il Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
3. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

ART. 16
(Quota associativa)

1. Per l'acquisizione ed il mantenimento della qualità di Socio è richiesto il versamento a favore dell'Associazione di una quota associativa annua nella misura che sarà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.
2. La quota associativa deve essere tassativamente versata entro la data fissata dal Consiglio direttivo. Il mancato versamento entro tale data comporta la perdita della qualità di Socio dalla medesima data.
3. Particolari situazioni potranno essere esaminate e decise dal Consiglio direttivo.
4. La quota associativa non è rimborsabile e non è rapportata alla frazione di anno in cui si è ricoperta la qualità di Socio.

ART. 17 **(Perdita della qualità di Socio)**

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per morte;
 - b. per mancato versamento della quota associativa nei termini di cui all'art.16, comma 2;
 - c. a seguito di dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio direttivo almeno quindici giorni prima della decorrenza delle medesime;
 - d. per esclusione.

2. Perdono la qualità di socio per esclusione:
 - a. i Soci che sono responsabili di comportamenti che confliggono con gli indirizzi o l'attività dell'Associazione o della Fondazione o comportamenti che costituiscono violazione di norme statutarie o regolamentari;
 - b. i Soci che, senza adeguata motivazione, non prestino attività per tre mesi consecutivi.

3. La perdita della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Nel caso di perdita per esclusione, la delibera del Consiglio direttivo deve essere ratificata dall'Assemblea ordinaria nella prima seduta utile.

4. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo dalla data dell'Assemblea che ha ratificato l'esclusione per fare ricorso all'Assemblea medesima che in questo caso viene convocata in seduta straordinaria.

ART. 18 **(Doveri e diritti dei Soci)**

1. I soci hanno il dovere:
 - a. di osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. di mantenere sempre un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell'Associazione, dei singoli Soci e delle persone ed enti con i quali entrano in relazione;

- c. di prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito e senza alcun scopo di lucro né diretto né indiretto;
 - d. di versare la quota associativa nei termini fissati dall'art.17;
 - e. di mantenere l'assoluta riservatezza circa notizie e informazioni sugli ospiti della Fondazione e sulle persone con cui si viene a contatto.
2. I soci hanno diritto:
- a. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. di partecipare all'Assemblea con diritto di voto purché siano Soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa;
 - c. ad accedere alle cariche associative;
 - d. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

ART. 19 (Associati)

1. Gli Associati sono persone fisiche o giuridiche, di natura sia privata che pubblica, che occasionalmente mettono a disposizione dell'Associazione le proprie risorse o la propria collaborazione per l'espletamento di attività dell'Associazione.
2. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di Associati tutte le persone e gli enti che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico.
3. Gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo e hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione
4. Sono iscritti in apposito libro dove si tiene traccia delle risorse o della collaborazione fornite all'Associazione, la loro durata e la motivazione.



CAPO II
Rimborso spese e copertura assicurativa

ART. 20
(Rimborso spese)

1. L'attività del Socio non può essere retribuita o compensata in alcun modo nemmeno dal beneficiario della sua prestazione o dai famigliari o parenti del beneficiario o da terzi in genere.
2. Al Socio possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio direttivo.
3. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. Le spese sostenute dal Socio possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'Assemblea deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. Nella fase di avvio dell'Associazione, in attesa della prima convocazione dell'Assemblea, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso di cui al precedente comma sono fissate dal Consiglio direttivo.
6. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi per le spese di trasporto per raggiungere la sede dell'Associazione o il luogo della prestazione dell'attività.

Art. 21
(Assicurazione obbligatoria)

1. L'Associazione assicura i Soci contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi conseguente al diretto svolgimento delle attività per l'Associazione.
2. In caso di convenzioni con Amministrazioni Pubbliche, la copertura assicurativa è essenziale ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione Pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

TITOLO V
Dell'amministrazione

CAPO I
Degli organi sociali

ART. 22
(Organi sociali)

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 23
(Assicurazione degli Organi sociali)

1. L'Associazione può attivare contratti di assicurazione congrui per le attività compiute:
 - a. dal Consiglio direttivo;
 - b. da ogni singolo componente del Consiglio direttivo;
 - c. dal Presidente.



CAPO II **Dell'Assemblea**

ART. 24 **(Norma generale)**

1. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza, ecc.), a condizione che:
 - a. sia consentito al Presidente di:
 1. accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
 2. regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 3. constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 25 **(L'Assemblea dei Soci)**

1. L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione che risultano iscritti nel Registro dei Soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote alla data di tenuta della riunione, ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea indica il Presidente.
3. Viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso pubblicato nel sito WEB dell'Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data, orario, luogo di seconda convocazione.

4. La comunicazione suddetta può essere anche pubblicata nella sede dell'Associazione e, a seguito di autorizzazione, negli spazi della Fondazione. La mancanza di questa pubblicazione non inficia la validità della pubblicazione nel sito WEB.
5. La comunicazione può essere diffusa anche con e-mail ai Soci che abbiano comunicato l'indirizzo e-mail. La mancata comunicazione via e-mail non inficia la validità della pubblicazione nel sito WEB.
6. In caso di discordanza fra pubblicazioni, fa fede esclusivamente la pubblicazione nel sito WEB.
7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta scritta al Presidente di almeno un decimo dei soci con diritto di voto o quando la maggioranza del Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale dal Segretario del Consiglio direttivo, o, in assenza, da un verbalizzante indicato da chi presiede l'Assemblea, sottoscritto da chi presiede e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
11. Devono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, anche i Rappresentanti della Fondazione Sant'Erasmus che, tuttavia, non hanno diritto di voto.

ART. 26

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto iscritti nel Registro dei Soci alla data della seduta dell'Assemblea - come da art. 28, c.1, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei Soci con diritto di voto presenti.
3. Non è previsto il voto per delega.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo, Presidente compreso, non hanno diritto di voto.

ART. 27 **(Assemblea straordinaria)**

1. L'Assemblea straordinaria delibera la modifica dell'Atto costitutivo, dello Statuto, l'esclusione dei Soci dall'Associazione o la revoca delle cariche statutarie nonché lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.
2. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare la modifica dell'Atto costitutivo, dello Statuto, l'esclusione dei Soci dall'Associazione o la revoca delle cariche statutarie è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei Soci con diritto di voto, come da art. 28, c. 1, iscritti nel Registro dei Soci alla data della seduta dell'Assemblea, e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci con diritto di voto presenti in assemblea.
3. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria di cui al precedente comma è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei Soci con diritto di voto, come da art. 28, c. 1, iscritti nel Registro dei Soci alla data della seduta dell'Assemblea, e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci con diritto di voto presenti.
4. Per convocazioni successive alla seconda, si seguono le disposizioni di legge in materia, per quanto applicabili.
5. Per l'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, è richiesta la

presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto.

6. Le modalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria sono le medesime di quelle dell'Assemblea ordinaria.

ART. 28 **(Diritto di voto e sua espressione)**

1. Sono titolari del diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, unicamente i Soci iscritti da almeno tre mesi alla data della riunione dell'Assemblea - ad eccezione dei primi tre mesi di attività dell'Associazione - ed in regola con il pagamento delle quote associative.
2. Per le votazioni si procede di norma per alzata di mano.
3. Per l'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda ad eccezione della nomina del primo Presidente e del primo Consiglio direttivo.
4. Per le deliberazioni che riguardino Soci individuati con nome e cognome si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.
5. Si applica quanto previsto dall'art. 2373 del codice civile in materia di conflitto d'intessi, in quanto compatibile.

ART. 29 **(Compiti inderogabili dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea:
 - a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b. nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Presidente e Consiglio direttivo) ad eccezione della prima nomina del Presidente e del Consiglio direttivo; nomina e revoca, quando previsto, l'incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio;



- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sull'esclusione dei Soci come detto nel presente statuto;
- f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i. delibera la costituzione di organismi, commissioni, collegi e ne nomina i componenti;
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o dal Presidente alla sua competenza.

CAPO III **Il Consiglio direttivo**

ART. 30 **(Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato in qualsiasi momento.
2. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due Consiglieri.
3. Sia il Presidente che i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i Soci, ad eccezione della prima nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, per la durata di anni due e sono rieleggibili.
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti almeno due componenti.
5. Nella prima seduta del mandato conferisce al suo interno l'incarico di Vice Presidente. Gli incarichi di Segretario, di Tesoriere e di Gestore dell'attività di volontariato dei Soci possono essere conferiti ad uno o più Soci non facenti parte del Consiglio direttivo.

6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
7. Il Consiglio direttivo è convocato di norma ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un componente ne faccia richiesta.
8. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.
9. Il verbale di ogni seduta del Consiglio direttivo, redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi presiede la seduta medesima, viene conservato agli atti.
10. Alle sedute del Consiglio direttivo deve essere invitato, senza diritto di voto, anche il Presidente della Fondazione Sant'Erasmus o il suo delegato.
11. Possono essere invitati anche, senza diritto di voto, i Soci che hanno incarichi.
12. Il Segretario è presente, senza diritto di voto, per la redazione del verbale.

ART. 31

(Sostituzione di componenti e caso di decadenza)

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo – escluso il Presidente - decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato.
2. Nel caso decadano entrambi i Consiglieri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

ART. 32
(Compiti del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo regola le competenze e le funzioni del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e del Gestore dell'attività di volontariato.
2. Inoltre:
 - a. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. predispone il bilancio e la documentazione che lo accompagna;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea;
 - e. predispone i regolamenti che siano utili per la trasparenza e la regolarità della vita dell'Associazione. I Regolamenti entrano in vigore con la loro pubblicazione nel sito WEB dell'Associazione e a far tempo dalla data indicata nei Regolamenti medesimi. Sono sottoposti alla valutazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, nella prima seduta utile.

ART. 33
(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. In sua assenza o impedimento provvede il Vice Presidente.
2. Tranne che nella riunione dei Soci fondatori per l'avvio dell'Associazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria a scrutinio segreto fra i Soci aventi diritto di voto.
3. Il Presidente dura in carica due anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea in convocazione straordinaria.
4. Almeno dieci giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Presidente e, se del caso, del Consiglio direttivo.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo; coordina lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione svolta dai componenti del Consiglio direttivo.
6. In caso di necessità o di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo o dei Soci con incarichi chiedendo la ratifica dei provvedimenti assunti nella prima seduta utile del Consiglio stesso.
7. In caso di assenza o impedimento o mancanza di componenti il Consiglio direttivo o dei Soci con incarichi, ne esercita le funzioni fino a quando il Consiglio direttivo non provveda in merito.
8. Svolge ogni altra attività che gli sia attribuita dal Consiglio direttivo.

ART. 34
(Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni competenza in caso di assenza o impedimento di questi.
2. Espleta le competenze specifiche che gli vengano affidate dal Consiglio direttivo o dal Presidente.


ART. 35
(Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio economico finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
2. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dal Consiglio

direttivo. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

3. Di tutte le operazioni eseguite deve dare conto al Consiglio direttivo nella prima seduta utile.
4. Esercita anche le ulteriori competenze che gli possano essere affidate dal Consiglio direttivo.

ART. 36 (Il Segretario)

- 
1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
 2. Provvede alla convocazione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea su indicazione del Presidente e ne cura gli aspetti logistici coordinandosi, se lo ritiene opportuno, con il Tesoriere.
 3. Esercita anche le ulteriori competenze che gli possano essere affidate dal Consiglio direttivo.

ART. 37 (Il Gestore dell'attività di volontariato)

1. Il compito principale del Gestore dell'attività di volontariato è la pratica organizzazione dello svolgimento dell'attività, stabilendo i turni di presenza dei Soci e degli associati, il luogo e gli orari della resa dell'attività da parte di ciascuno, nonché tenere i rapporti con la Fondazione per il miglior esito delle prestazioni a favore degli Ospiti e la serena collaborazione dei Soci e associati fra loro e con il personale della Fondazione.
2. È il referente dei Soci e degli associati per ogni necessità di organizzazione e gestione dell'attività di volontariato; interviene nelle situazioni critiche per mediare e trovare una soluzione che abbia come primo obiettivo il benessere degli Ospiti e la concordia fra i Soci.

3. Esercita anche le ulteriori competenze che gli possano essere affidate dal Consiglio direttivo.

CAPO IV **Altre funzioni**

ART. 38 **(Organo di controllo)**

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.
2. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
3. L'organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale;
 - d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 39 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.
2. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO VI
Del patrimonio

ART. 40
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi da convenzioni;
 - g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 41
(I beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci.

ART. 42
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. ed ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di

eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste dall'Atto costitutivo e dal presente Statuto.

TITOLO VII **Norme finali**

ART. 43 **(Convenzioni)**

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e con enti di diritto privato sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Segretario, presso la sede dell'Associazione.

ART. 44 **(Responsabilità dell'Associazione)**

1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 45 **(Assicurazione dell'organizzazione)**

1. L'Associazione deve assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale.
2. La polizza assicurativa deve essere stipulata in concomitanza con la stipula del contratto a cui si riferisce.

ART. 46
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico con particolare riferimento al Codice Civile ed al D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.
2. Per eventuali controversie tra i Soci o gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
3. Il sito WEB dell'Associazione è l'unica fonte che riporta le convocazioni, gli avvisi e le comunicazioni ufficiali. Le convocazioni, gli avvisi e le comunicazioni possono essere inoltrate anche per posta elettronica o strumenti cartacei; in caso di discordanza, prevale quanto pubblicato nel sito WEB.
4. Le comunicazioni personali ai Soci avvengono con posta certificata (pec).

